

DISEGNO DI LEGGE RECANTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TITOLI UNIVERSITARI ABILITANTI

Articolo 1

(Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo)

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria-classe LM/46, in Farmacia e farmacia industriale-classe LM/13, in Medicina veterinaria-classe LM/42 nonché della laurea magistrale in Psicologia-classe LM/51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo.
2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste dalle classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

Articolo 2

(Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale)

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti delle classi di laurea LP-01, LP-02 e LP-03, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 12 agosto 2020, n.446, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2020, abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e di perito industriale laureato.
2. Nell'ambito delle attività formative professionalizzanti previste dalle classi di laurea di cui al comma 1, è individuato il numero minimo di crediti formativi universitari acquisiti con lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalità di svolgimento, valutazione e certificazione del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.

Articolo 3

(Adeguamento delle classi di laurea e dei regolamenti didattici di ateneo)

1. L'esame finale di laurea e di laurea magistrale, di cui agli articoli 1 e 2, prevede lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini, dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa, nonché la composizione della commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti.

2. Le classi di laurea e di laurea magistrale di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguate alle disposizioni della presente legge con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Consiglio universitario nazionale, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127.

3. Con decreto rettorale, adottato ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea abilitanti, a decorrere dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4 **(Ulteriori titoli universitari abilitanti)**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, gli ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento dei corsi di studio che consentono l'accesso agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di cui all'articolo 6, comma 1, decreto-legge 8 aprile 2020, n.22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, su richiesta dei consigli degli ordini o dei collegi professionali o delle relative federazioni nazionali, possono essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente.

2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa, per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio hanno valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono, altresì, le modalità di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonché la composizione della commissione giudicatrice, che è integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini, dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro vigilante sugli ordini o sui collegi professionali interessati, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, è adeguata la disciplina delle classi dei corsi di laurea o di laurea magistrale di cui ai commi 1 e 2. Con decreto rettorale, adottato ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

Articolo 5 **(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Coloro che hanno conseguito la laurea e la laurea magistrale nelle classi di cui agli articoli 1 e 2, in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, si abilitano all'esercizio delle relative professioni, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo. Con decreto del Ministro

dell'università e della ricerca sono stabilite la durata e le modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio pratico-valutativo. Ai fini della valutazione del tirocinio, le università possono riconoscere le attività formative professionalizzanti svolte durante il corso di laurea.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.